MIUR - DM n. 741 del 3 ottobre 20171 : Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Articolo 12 (Correzione e valutazione delle prove)

1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio **un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.**

3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, **viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.**